

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

L'art. 25 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa – è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.</p> <p>2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo</p>	<p>1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.</p> <p>2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo</p>

<p>utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale, moltiplicata per i metri quadrati.</p> <p>3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.</p> <p>4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso,</p>	<p>utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale, moltiplicata per i metri quadrati.</p> <p>3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.</p> <p><i>4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre</i></p>
---	--

<p>per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.</p> <p>6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.</p> <p>7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.</p> <p>8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.</p> <p>9. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.</p> <p>10. <i>abrogato</i></p>	<p><i>dell'anno precedente.</i></p> <p><i>4-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.</i></p> <p>5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.</p> <p>6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.</p> <p>7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno</p>
---	---

	<p>autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.</p> <p>8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.</p> <p>9. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.</p> <p>10. <i>abrogato</i></p> <p><i>11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno. Tale disposizione non si applica per le riduzioni previste dall'art. 28, comma 1, lettera q)</i></p> <p><i>12. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.</i></p>
--	--

L'art. 28– Riduzioni e maggiorazioni - è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale.</p> <p>a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;</p>	<p>1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale.</p> <p>a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;</p>

<p>c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>d) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>e) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 90%;</p> <p>f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;</p> <p>g) Per le occupazioni permanenti costituite da passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;</p> <p>h) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;</p> <p>i) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate, la tariffa è aumentata del 20%;</p> <p>j) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>k) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate, si applica una riduzione dell'80%;</p> <p>l) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;</p> <p>m) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;</p> <p>n) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche,</p>	<p>c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>d) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>e) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 90%;</p> <p>f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;</p> <p>g) Per le occupazioni permanenti costituite da passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;</p> <p>h) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;</p> <p>i) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate, la tariffa è aumentata del 20%;</p> <p><i>j) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, hobbisti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, nonché per le occupazioni in genere, è prevista una riduzione del 50%;</i></p> <p><i>k) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate, si applica una riduzione dell'85%;</i></p> <p>l) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;</p> <p>m) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;</p> <p>n) Per le occupazioni temporanee realizzate in</p>
--	--

<p>culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;</p> <p>o) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;</p> <p>p) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica un'ulteriore riduzione del 50%;</p> <p>q) Per le occupazioni temporanee di durata fino a 6 ore, si applica una riduzione del 50%;</p> <p>r) Per le occupazioni temporanee che si svolgono nelle seguenti aree: strade, spazi ed aree pubbliche comprese nella III categoria; strade, spazi ed aree pubbliche comprese nel Centro storico così come delimitato nella cartografia allegata (Allegato C), con l'eccezione delle seguenti vie e piazze: Corso Margherita di Savoia; Via Torre Tonda; Via Brigata Sassari; Via Politeama; Viale Umberto I; Piazza del Rosario; Via e Vicolo Luzzatti; Largo Ittiri; Piazza Azuni; Largo Felice Cavallotti; Piazza Cavallino de Honestis, si applica una riduzione del 70%;</p> <p>s) Per tutte le attività commerciali che promuovono interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche per consentirne l'accesso anche ai soggetti portatori di <i>handicap</i>, si applica una riduzione del 90%;</p> <p>t) Si applica, altresì, una riduzione del 90% all'area dell'ex mercato civico;</p> <p>u) Per il solo periodo 1 ottobre - 31 marzo di ogni anno, in tutto il territorio comunale con la sola eccezione dell'area di competenza dell'ex-Consorzio ZIR Predda Niedda, ed esclusivamente nei confronti delle attività d'impresa, di cui alle tipologie 2 e 3 della tariffa, le quali intendono collocare strutture precarie ed amovibili in area pubblica, si applica una riduzione del 50% della tariffa di occupazione del suolo pubblico, in riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 9.12.2014.</p> <p>2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono</p>	<p>occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;</p> <p><i>o) Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 5 giorni, comprese quelle effettuate dagli hobbisti di durata oraria inferiore all'intera giornata, si applica una riduzione del 75% a partire dal 6° giorno;</i></p> <p><i>p) Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 5 giorni effettuate dagli hobbisti, con durata oraria pari all'intera giornata, si applica una riduzione del 60% a partire dal 6° giorno;</i></p> <p><i>q) Per le occupazioni temporanee di durata fino a 6 ore, si applica una riduzione del 50%; Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi di cui all' art. 5 della L. 25 agosto 1991 n. 287, si applica un'ulteriore riduzione del 90% a partire dal 61° giorno e sino al 180° giorno di durata dell'occupazione. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, non si applica la disposizione di cui all'art. 25, comma 11, relativa alla tariffa minima giornaliera;</i></p> <p>r) Per le occupazioni temporanee che si svolgono nelle seguenti aree: strade, spazi ed aree pubbliche comprese nella III categoria; strade, spazi ed aree pubbliche comprese nel Centro storico così come delimitato nella cartografia allegata (Allegato C), con l'eccezione delle seguenti vie e piazze: Corso Margherita di Savoia; Via Torre Tonda; Via Brigata Sassari; Via Politeama; Viale Umberto I; Piazza del Rosario; Via e Vicolo Luzzatti; Largo Ittiri; Piazza Azuni; Largo Felice Cavallotti; Piazza Cavallino de Honestis, si applica una riduzione del 70%;</p> <p>s) Per tutte le attività commerciali che promuovono interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche per consentirne l'accesso anche ai soggetti portatori di <i>handicap</i>, si applica una riduzione del 90%;</p> <p>t) Si applica, altresì, una riduzione del 90% all'area dell'ex mercato civico;</p> <p>u) Per il solo periodo 1 ottobre - 31 marzo di ogni anno, in tutto il territorio comunale con la sola eccezione dell'area di competenza dell'ex-Consorzio ZIR Predda Niedda, ed esclusivamente nei confronti delle attività</p>
--	--

<p>cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.</p> <p>3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:</p> <p>a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;</p> <p>b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;</p> <p>c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>d) Per le occupazioni attinenti gli spazi riservati alla sicurezza dei cantieri temporanei (es. camminamenti per pedoni, fasce di canalizzazione, etc.), si applica una riduzione dell'80 per cento.</p> <p>4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, per l'esecuzione di lavori o allestimento di cantieri, sono previste le seguenti maggiorazioni da applicarsi alle superfici:</p> <p>a) Per le occupazioni che comportino la chiusura al traffico della strada, la tassa è dovuta in misura doppia;</p> <p>b) Per le occupazioni che comportino la sosta di veicoli, mezzi d'opera o macchinari su piazze, marciapiedi o aree attrezzate a verde, la tassa è dovuta in misura doppia per la parte di superficie ricadente su tali aree, ad esclusione degli spazi necessari per la stabilizzazioni dei mezzi nella misura massima di mq. 0,50 per ogni stabilizzatore (comprensivi della proiezione a terra del braccio meccanico).</p> <p>Sono fatti salvi gli esoneri stabiliti da altre disposizioni normative.</p>	<p>d'impresa, di cui alle tipologie 2 e 3 della tariffa, le quali intendono collocare strutture precarie ed amovibili in area pubblica, si applica una riduzione del 50% della tariffa di occupazione del suolo pubblico, in riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 9.12.2014.</p> <p>2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.</p> <p>3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:</p> <p>a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;</p> <p>b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;</p> <p>c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>d) Per le occupazioni attinenti gli spazi riservati alla sicurezza dei cantieri temporanei (es. camminamenti per pedoni, fasce di canalizzazione, etc.), si applica una riduzione dell'80 per cento.</p> <p>4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, per l'esecuzione di lavori o allestimento di cantieri, sono previste le seguenti maggiorazioni da applicarsi alle superfici:</p> <p>a) Per le occupazioni che comportino la chiusura al traffico della strada, la tassa il canone è dovuto in misura doppia;</p> <p>b) Per le occupazioni che comportino la sosta di veicoli, mezzi d'opera o macchinari su piazze, marciapiedi o aree attrezzate a verde, la tassa il canone è dovuto in misura doppia per la parte di superficie ricadente su tali aree, ad esclusione degli spazi necessari per la stabilizzazione dei mezzi nella misura</p>
---	---

	<p>massima di mq. 0,50 per ogni stabilizzatore (comprensivi della proiezione a terra del braccio meccanico).</p> <p>Sono fatti salvi gli esoneri stabiliti da altre disposizioni normative.</p>
--	---

L'art. 30 – Termini per il versamento del canone - è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.</p> <p>2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.</p> <p>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.</p> <p>5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno.</p> <p>L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.</p> <p>6. Il versamento del canone va effettuato con</p>	<p>1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.</p> <p>2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.</p> <p>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.</p> <p>5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, <i>anche in via mediata</i>, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle <i>proprie</i> utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno.</p> <p>L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.</p>

<p>arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.</p> <p>7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia uguale o superiore a euro 1.500,00, nel caso di esposizioni pubblicitarie, o sia uguale o superiore a euro 250,00, nel caso di occupazioni, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.</p> <p>8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro tre giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'ufficio competente o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.</p> <p>9. In condizioni di urgenza o emergenza dovute a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, con deliberazione della Giunta comunale possono essere differiti i termini di versamento ordinari del canone.</p>	<p>6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.</p> <p>7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia uguale o superiore a euro 1.500,00, nel caso di esposizioni pubblicitarie, o sia uguale o superiore a euro 250,00, nel caso di occupazioni, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.</p> <p>8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro tre giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'ufficio competente o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.</p> <p>9. In condizioni di urgenza o emergenza dovute a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, con deliberazione della Giunta comunale possono essere differiti i termini di versamento ordinari del canone.</p>
--	--

L'art. 32 – Maggiorazioni ed indennità - è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160 del 27.12.2019.</p> <p>2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti</p>	<p>1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160 del 27.12.2019. <i>Tale sanzione è ridotta, sempre che non sia iniziata una azione amministrativa di accertamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>al 10% nei casi di omesso versamento del canone, se il versamento viene eseguito nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista e non sia intervenuta notifica di apposito atto di mancato pagamento.</i> • <i>al 20% nei casi di omesso versamento, se il versamento viene eseguito oltre 30</i>

<p>abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.</p> <p>3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.</p> <p>4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.</p>	<p><i>giorni successivi alla data di scadenza prevista e non sia intervenuta notifica di apposito atto di mancato pagamento.</i></p> <p><i>L'importo delle sanzioni suindicate va da</i> un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.</p> <p>2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.</p> <p>3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.</p> <p>4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.</p>
--	---

L'art. 67 – Riduzioni e maggiorazioni – è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.</p> <p>2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.</p> <p>3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.</p>	<p>1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.</p> <p>2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.</p> <p>3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.</p>

<p>4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.</p> <p>5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.</p> <p>6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.</p> <p>7. Per le occupazioni di mercati che si svolgono nelle seguenti aree si applica una riduzione del 70%: strade, spazi ed aree pubbliche comprese nella III categoria nonché strade, spazi ed aree pubbliche comprese nel Centro storico così come delimitato nella cartografia allegata.</p>	<p>4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.</p> <p><i>5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.</i></p> <p>6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.</p> <p>7. Per le occupazioni di mercati che si svolgono nelle seguenti aree si applica una riduzione del 70%: strade, spazi ed aree pubbliche comprese nella III categoria nonché strade, spazi ed aree pubbliche comprese nel Centro storico così come delimitato nella cartografia allegata.</p>
---	---

L'art. 68 – Versamento del canone - è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.</p> <p>2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.</p> <p>3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.</p> <p>4. Per le annualità successive a quella del</p>	<p>1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.</p> <p>2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.</p> <p>3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.</p> <p>4. Per le annualità successive a quella del rilascio</p>

<p>rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.</p> <p>5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.</p> <p>6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.</p>	<p>della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.</p> <p>5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.</p> <p><i>6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5. Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire entro la giornata dell'assegnazione.</i></p>
--	---

E' introdotto il seguente articolo:

Art. 69 bis – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la

stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento dell'indennità;

b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'art. 70 – Maggiorazioni e indennità - è modificato nel seguente modo:

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160 del 27.12.2019.</p> <p>2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 69 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.</p> <p>3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.</p> <p>4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla</p>	<p>1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160 del 27.12.2019.</p> <p><i>Tale sanzione è ridotta, sempre che non sia iniziata una azione amministrativa di accertamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>al 10% nei casi di omesso versamento del canone, se il versamento viene eseguito nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista e non sia intervenuta notifica di apposito atto di mancato pagamento.</i> • <i>al 20% nei casi di omesso versamento, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista e non sia intervenuta notifica di apposito atto di mancato pagamento.</i> <p><i>L'importo delle sanzioni suindicate va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.</i></p> <p>2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della</p>

<p>data di scadenza del pagamento del canone.</p>	<p>concessione come previsto dall'articolo 69 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che le occupazioni di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.</p> <p>3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.</p> <p>4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.</p>
---	---